

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Roberto Giuseppe Benedetti

I Segretari
Daniela Lastri
Mauro Romanelli

DELIBERAZIONE 11 giugno 2013, n. 59

Modifica della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ATO Toscana Costa e ATO Toscana Sud ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista, in particolare, la parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del sopracitato decreto;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);

Visto l'articolo 30, comma 1, della l.r. 69/2011 che, per la gestione integrata dei rifiuti urbani, individua gli ambiti territoriali ottimali (ATO) come segue: ATO Toscana Centro, costituito dai comuni compresi nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, con esclusione dei Comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola; ATO Toscana Costa, costituito dai comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno; ATO Toscana Sud, costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto;

Visto, altresì, il comma 5 dell'articolo 30 della l.r. 69/2011, che dispone che, alla modifica delle delimitazioni degli ATO, si provvede con atto del Consiglio regionale sentite le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le province ed i comuni interessati;

Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Piombino (n. 157 del 12 dicembre 2011), Castagneto Carducci

(n. 128 del 12 dicembre 2011), San Vincenzo (n. 104 del 12 dicembre 2011), Campiglia Marittima (n. 112 del 12 dicembre 2011), Suvereto (n. 54 del 14 dicembre 2011) e Sassetta (n. 20 del 12 dicembre 2011), con le quali si richiedeva alla Regione Toscana di verificare le condizioni per il passaggio dei suddetti territori dall'ATO Toscana Costa all'ATO Toscana Sud;

Considerato che tali atti si configurano come richieste alla Regione Toscana di modifica delle delimitazioni di cui all'articolo 30, comma 1, della l.r. 69/2011 per gli ATO interessati;

Viste le note protocollo A00-GRT/97984/P.070.030 del 04 aprile 2012 e A00-GRT/244514/P.070.030 del 10 settembre 2012 a firma del responsabile del settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati della Regione Toscana con le quali, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della l.r. 69/2011, si richiedeva all'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, all'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa e alla Provincia di Livorno il parere di competenza in merito alla modifica della delimitazione dell'ATO Toscana Costa e dell'ATO Toscana Sud richiesta dai Comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta;

Considerato che, con le medesime note, è stato, altresì, richiesto un parere alle Province di Pisa e Arezzo, in qualità di province che convocano la conferenza dei servizi di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), in merito ai possibili effetti dell'eventuale modifica della delimitazione dell'ATO Toscana Sud e Toscana Costa sul quadro pianificatorio dei rispettivi piani interprovinciali dei rifiuti;

Vista la nota protocollo A00-GRT/244173/P.70.30 del 10 settembre 2012 a firma del Commissario dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa, con la quale l'autorità esprime parere positivo in merito alla modifica della delimitazione in parola;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale della Provincia di Livorno dell'11 settembre 2012, n. 142, con la quale si esprime parere favorevole alla nuova proposta di delimitazione;

Vista la deliberazione assembleare 18 dicembre 2012, n. 12, dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, con la quale si dà mandato al Direttore generale di detta autorità "per l'emissione di formale parere positivo alla Regione Toscana rispetto alla modifica della delimitazione dell'ATO Toscana Costa e dell'ATO Toscana Sud";

Vista la nota protocollo A00-GRT/75458/P.10.20 del 18 marzo 2013 a firma del Direttore generale dell'ATO Toscana Sud con la quale, vista la delega conferita dall'Assemblea dell'Autorità con la deliberazione 12/2012, si "conferma parere positivo alla modifica della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ATO Toscana Costa e ATO Toscana Sud mediante inclusione dei Comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta all'interno dell'ATO Toscana Sud, precisando che:

a) il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati relativo al territorio dei comuni coinvolti sarà svolto dal gestore unico individuato a termine della procedura di gara, secondo modalità e condizioni previste dal contratto di servizio;

b) la gestione degli impianti di trattamento e smaltimento di conferimento dei rifiuti provenienti dalle suddette aree territoriali sarà disciplinata da successivi atti convenzionali tra questa Autorità e la società di gestione e dai connessi contratti di conferimento con il gestore unico, secondo lo schema approvato con atto di deliberazione assembleare del 17 marzo 2010, n. 1";

Vista la nota protocollo A00-GRT/286502/P.70.120 del 22 ottobre 2012 a firma del dirigente del servizio ambiente della Provincia di Pisa con la quale si rilascia nulla osta a un'eventuale modifica della delimitazione dei due ATO in quanto, sentite le Province di Massa Carrara, Lucca e Livorno, l'eventuale esclusione dei comuni richiedenti "non viene a inficiare in alcun modo la pianificazione in itinere della gestione dei rifiuti solidi urbani, considerato che è già previsto per tale area un'integrazione impiantistica con l'ATO Toscana Sud";

Vista la nota protocollo A00-GRT/338901 del 17 dicembre 2012 a firma del dirigente del settore ecologia della Provincia di Arezzo, con la quale viene espresso parere favorevole, anche in nome e per conto delle province di Grosseto e Siena, alla modifica della delimitazione dell'ATO Toscana Costa e dell'ATO Toscana Sud "condizionato a che la Regione Toscana ponga in essere, tempestivamente, le necessarie azioni che evitino che le province di Arezzo, Grosseto e Siena debbano avviare nuovamente il procedimento per la formazione del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti, rendendo di fatto superato quanto fino ad oggi prodotto dalle stesse per la necessità che venga coinvolta, nel procedimento di predisposizione e approvazione del piano interprovinciale, anche la Provincia di Livorno. Poiché, quanto sopra riportato fa riferimento all'articolo 12 della l.r. n. 25/1998, è di tutta evidenza che le azioni che ci si attende dalla Regione dovranno risultare adeguate rispetto a tale quadro normativo";

Considerato che è stata avviata la procedura per la predisposizione e approvazione di una proposta di

modifica della normativa regionale, al fine di assicurare il necessario coordinamento tra la procedura di modifica della delimitazione degli ATO di cui all'articolo 30 della l.r. 69/2011 e le procedure di adozione e approvazione dei piani interprovinciali di cui all'articolo 12 e seguenti della l.r. 25/1998;

Considerato che la suddetta proposta di modifica normativa persegue le finalità di disciplinare il procedimento di adozione e approvazione dei piani interprovinciali di gestione dei rifiuti per le province che ricadono in due diversi ATO;

Rilevato che, nel caso di cui trattasi, risulta già avviato il procedimento di adozione dei piani interprovinciali di gestione dei rifiuti interessati dalla modifica di delimitazione degli ATO di cui alla presente deliberazione;

Rilevato, altresì, che gli atti, anche endoprocedimentali, già compiuti nel procedimento di adozione dei piani interprovinciali interessati restano fermi e che il procedimento del piano interprovinciale che interessa l'ATO Toscana Sud debba essere integrato, per la parte concernente i rifiuti urbani, solo con riferimento al territorio che, a seguito dell'approvazione della deliberazione del Consiglio regionale, transiterà in detto ATO;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 29 maggio 2013;

Ritenuto opportuno procedere alla modifica della delimitazione dell'ATO Toscana Costa e dell'ATO Toscana Sud, come richiesto dai Consigli comunali di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta, in quanto non sussistono motivazioni ostantive;

DELIBERA

1. di modificare, ai sensi della articolo 30, comma 5, della l.r. 69/2011, la delimitazione dell'ATO Toscana Costa e dell'ATO Toscana Sud di cui all'articolo 30, comma 1, lettere b) e c), della medesima legge regionale, prevedendo il passaggio dei Comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta, appartenenti alla provincia di Livorno dall'ATO Toscana Costa all'ATO Toscana Sud;

2. di approvare la nuova delimitazione dell'ATO Toscana Costa e dell'ATO Toscana Sud come di seguito definita:

- ATO Toscana Costa, costituito dai comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno con esclusione dei Comuni di Piombino, Castagneto

Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta;

- ATO Toscana Sud, costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena, Grosseto e dai Comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta della Provincia di Livorno.

3. di disporre che il procedimento per l'adozione del piano interprovinciale dei rifiuti dell'ATO Toscana Sud, in corso al momento dell'entrata in vigore della presente delibera, sia integrato, per la parte concernente i rifiuti urbani, solo con riferimento al territorio dei comuni transitati all'ATO Toscana Sud. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, già adottati o approvati al momento dell'entrata in vigore della presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l. r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Giuliano Fedeli

I Segretari
Daniela Lastri
Marco Carraresi

- Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 11 giugno 2013, n. 201

Ordine del giorno collegato alla deliberazione 11 giugno 2013, n. 57 (Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994").

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994) con la quale è stata riorganizzata la disciplina in materia di consorzi di bonifica con l'obiettivo di garantire

omogeneità ed uniformità della attività della bonifica sul territorio regionale;

Visto l'articolo 22, comma 1, lettera e), della l.r. 79/2012 che attribuisce al Consiglio regionale il compito di individuare, con propria deliberazione, il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione;

Vista la propria deliberazione 11 giugno 2013, n. 57 (Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994"), con la quale si individua il reticolo idrografico e di gestione;

Considerato in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera a), della l.r. 79/2012, che definisce il reticolo di gestione come "il sottoinsieme del reticolo idrografico che necessita di manutenzione, sorveglianza e gestione per garantire il buon regime delle acque, prevenire e mitigare fenomeni alluvionali";

Considerato che la Seconda e la Sesta commissione consiliare, a seguito delle consultazioni effettuate e dei pareri obbligatori esaminati nel corso dell'istruttoria della del. c.r. 57/2013, hanno riscontrato da parte dei soggetti gestori e degli enti locali, la preoccupazione che l'incremento dello sviluppo lineare del reticolo di gestione possa avere problematiche conseguenze per un possibile aumento del contributo di bonifica a carico degli attuali consorziati;

Rilevato che il Consiglio delle Autonomie locali, nel proprio parere obbligatorio, espresso in data 29 maggio 2013, raccomanda una particolare attenzione alla determinazione del contributo di bonifica a carico dei cittadini residenti nelle zone montane;

Considerato che la determinazione del contributo di bonifica sarà oggetto di ulteriore riflessione in occasione dell'adempimento previsto all'articolo 22, comma 1, lettera c), della l.r. 79/2012, che attribuisce al Consiglio regionale il compito di approvare, con propria deliberazione, linee guida per l'adozione dei piani di classifica;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

in occasione della presentazione della proposta di deliberazione al Consiglio regionale di linee guida per l'adozione del piano di classifica, a valutare misure opportune affinché non vi sia, in conseguenza dell'incremento lineare del reticolo di gestione, un aumento di oneri a carico dei cittadini residenti nelle zone montane o, in alternativa, siano previste forme com-